



DELIBERAZIONE

N. 252

DEL 17/01/2025

Ufficio Statuti, Regolamenti

OGGETTO: Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB). Approvazione Statuto federale, ai fini sportivi, con gli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 48, 55, 56 dello Statuto FPICB, ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. t) Statuto CIP.

IL

INVIATA PER L'ESECUZIONE A:

STATI			
-------	--	--	--

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

--	--	--	--

IL PRESIDENTE

Visto il D.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017 e s.m.i.;

Tenuto conto delle riforme introdotte nel sistema sportivo dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, dai d.lgs. n. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., dal D.L. n. 71 del 31 maggio 2024 per come convertito dalla Legge n. 106 del 29 luglio 2024 e degli emendamenti allo Statuto CIP adottati dal Consiglio Nazionale con delibera n. 49 del 30 ottobre 2024, in corso di esame, presso l'Autorità vigilante, ai fini della definitiva approvazione di competenza;

Considerate le vigenti disposizioni dello Statuto del CIP;

Letti i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP, deliberati dal Consiglio Nazionale del CIP e approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 02 dicembre u.s.;

Letti gli emendamenti allo Statuto della FPICB, nel testo deliberato dall'Assemblea Straordinaria federale tenutasi in data 16 novembre 2024, trasmesso al CIP in data

QW

Sm

09 dicembre u.s., con nota prot. n. 37 / 2024 a firma del Presidente Federale, allegato al verbale di Assemblea Straordinaria Rep. n. 5555 Racc. 3499 – Notaio Stefano Smargiassi, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CIP, cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerata la delega conferita in sede assembleare al Consiglio Federale di “ogni opportuno potere per apportare al presente atto tutte le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste o suggerite dal Cip”;

Rilevato che il testo degli emendamenti deliberati dall’Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024 e di quelli successivamente adottati dal Consiglio Federale a seguito dei rilievi del CIP, con delibera n. 278 del 28/12/2024, risulta in linea con lo Statuto CIP in coerenza con l’attuale ordinamento sportivo, nonché conforme al d.lgs. 43/2017, alla legislazione in materia sportiva e ai principi fondamentali degli Statuti Federali

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 5 lett. t) Statuto CIP, il nuovo testo dello Statuto federale con gli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 48, 55, 56 dello Statuto FPICB, deliberati dall’Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2024 – verbale Rep. n. 5555 Racc. 3499 – Notaio Stefano Smargiassi e dal Consiglio Federale con delibera n. 278 del 28/12/2024, in forza dei poteri conferiti dall’Assemblea stessa, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- Di dare mandato agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

Ru

IL PRESIDENTE
Reel

Un

**FEDERAZIONE PARALIMPICA ITALIANA CALCIO BALILLA
STATUTO**

Adeguamento norme statutarie a seguito delle indicazioni del CIP

(Prot. 0009083 del 23/12/2024)

Delibera 278 del Consiglio Federale del 28/12/2024

**TITOLO I
LA FEDERAZIONE**

Art. 1 Denominazione, Costituzione, Scopi, Durata e Sede

1. La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (acronimo: FPICB), è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle rispettive disposizioni di attuazione. È costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, con persone disabili e nel rispetto della normativa vigente, la disciplina sportiva del Calcio Balilla paralimpico.
2. La FPICB è riconosciuta e federata al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva Paralimpica Nazionale, e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. La FPICB è retta da norme redatte nel rispetto del principio di democrazia interna nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, di ogni genere, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, e persegue finalità sportive di livello promozionale e agonistico, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIP e dell'IPC.
4. La FPICB attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti, aderendo incondizionatamente alle vigenti normative antidoping ed a quelle degli organismi internazionali competenti.
5. La FPICB, in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica, dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità della disciplina sportiva praticata, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli affiliati e dei tesserati.
6. La durata della FPICB è illimitata.
7. La FPICB ha sede legale in Besozzo (VA) e svolge la sua attività sul territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

Art. 2 Ambito di Attività

1. La FPICB è estranea a ogni influenza politica religiosa ed economica, e garantisce il diritto a partecipare all'attività promozionale ed agonistica degli atleti con disabilità fisica, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nella disciplina sportiva del Calcio Balilla in carrozzina, di cui ne promuove, ne dirige, ne organizza e ne disciplina l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale. Attua, altresì, i programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.
2. Può tesserare, inoltre, nei campionati minori, giovanili o promozionali, atleti normodotati, il cui impiego sia strumentale e non prevalente alla pratica della disciplina da parte degli atleti disabili.

3. Contrasta ogni forma di abuso, violenza e discriminazione sulla base di etnia, convinzioni personali, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale o sportiva nella disciplina sportiva del Calcio Balilla paralimpico, di cui ne promuove, ne dirige, ne organizza e ne disciplina l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale. Attua, altresì, i programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.
4. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta modifica dello Statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CIP ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 6 comma 3 lett. c) d.lgs. 43\2017.
5. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della FPICB e della Federazione Internazionale cui aderisce.

Art. 3 Affiliazioni Internazionali

1. La FPICB è l'unica Federazione paralimpica in Italia ad essere affiliata all'ITSF, di cui segue gli indirizzi e le deliberazioni, purché non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC, e può affiliarsi ad altri organismi sportivi di livello internazionale che praticano il Calcio Balilla per atleti con disabilità fisica, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

Art. 4 Fini Istituzionali

1. Sono fini istituzionali della FPICB:
 - a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva, rivolta a persone disabili, del Calcio Balilla paralimpico;
 - b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano a competizioni nazionali ed internazionali, secondo le direttive del CIP;
 - c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive di Calcio Balilla, ad ogni livello, in campo nazionale ed internazionale;
 - d) promuovere la pratica sportiva del Calcio Balilla in ogni fascia di età, diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona disabili.
2. Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FPICB;
 - a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
 - b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
 - c) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva del Calcio Balilla;
 - d) sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
 - e) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni in materia di doping, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi Paralimpici.
 - f) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro;

- g) promuovere e disciplinare la formazione, la didattica, l'assistenza e la preparazione all'attività sportiva;
- h) incentivare la pratica sportiva, in ogni fascia di età, delle persone con disabilità, favorendo loro l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurare il pieno inserimento nella società civile.

TITOLO II

SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

Art. 5 Affiliati

1. Sono affiliati della FPICB tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento), entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. Possono essere affiliati alla FPICB le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) non perseguano fini di lucro;
 - b) siano rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna nonché sui principi di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
 - c) abbiano lo statuto sociale conformato ai principi di cui ai d.lgs 36/2021 e 39/2021 e successive modifiche e integrazioni, e che preveda, altresì, l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme ed alle direttive del CIP, allo Statuto ed ai Regolamenti della FPICB, nonché alle normative degli Organismi Internazionali di riferimento;
 - d) abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - e) abbiano la disponibilità di un tecnico abilitato dalla FPICB.
3. Qualora la forma dell'associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
4. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia;
5. Le società e le associazioni sono riconosciute, dal Consiglio Federale della FPICB, che ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte eventuali modifiche dello Statuto delle società e associazioni sportive affiliate le quali, entro 15 giorni, devono inviare alla FPICB la relativa delibera di approvazione di ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri organi o nel proprio statuto rispetto a quanto comunicato al momento della prima affiliazione, per essere sottoposta al Consiglio Federale.
6. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.
7. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di norme di legge o deliberazioni della giunta nazionale del Comitato Paralimpico.
8. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico.
9. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP, se e nella misura prevista dal Regolamento di Giustizia.

10. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CIP, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
11. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 43/2017, gli affiliati soggiacciono ai poteri di vigilanza e controllo della FPICB, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 6 Quote Annuali

1. Gli affiliati versano alla FPICB le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, e tutte le altre tasse nei termini e nelle modalità stabilite per ciascuna stagione sportiva con apposite deliberazioni degli organi competenti.

Art. 7 Diritti degli Affiliati

1. L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione ed al pagamento delle quote annuali.
2. In particolare tutti gli affiliati hanno diritto a:
 - a) partecipare alle Assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) partecipare all'attività promozionale ed agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme federali ed ai regolamenti specifici;
 - c) organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;
 - d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FPICB.

Art. 8 Doveri degli Affiliati

1. Gli Affiliati hanno il dovere di osservare e, parimenti, far osservare ai propri tesserati lo Statuto, i regolamenti, le delibere, le disposizioni e le decisioni adottate dai competenti Organi Federali, nonché il dovere di osservare e garantire la corretta applicazione delle norme e delle direttive del CIP e dell'IPC.
2. Mettere a disposizione della FPICB gli atleti selezionati a far parte della rappresentativa Nazionale.
3. Gli affiliati sono tenuti, inoltre, ad osservare i principi sul dilettantismo e sulla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi dopanti vietati dall'ordinamento sportivo e dalle leggi in materia.

Art. 9 Cessazione di Appartenenza della Federazione

1. La qualità di affiliato alla FPICB si perde nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività federale negli ultimi 2 anni sportivi;
 - d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte della FPICB, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5;
 - g) per mancato rispetto delle disposizioni di cui ai d.lgs 36/21 e 39/21 e successive modifiche e integrazioni.
2. Avverso il provvedimento di revoca dell'affiliazione o in caso di diniego della riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.

3. In tutti i casi di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FPICB e agli altri affiliati ed ai tesserati.
4. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo dell'affiliato cessato sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza delle stesse. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società o associazioni sino all'effettivo adempimento dei sopraelencati obblighi.
5. La cessazione di appartenenza alla FPICB comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 10 Fusione e Incorporazione

1. La fusione o l'incorporazione di Società affiliate può effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento Organico.

Art. 11 I Tesserati

1. Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.
2. I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:
 - a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale;
 - b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale;
 - c) Ufficiali di Gara: si intendono per tali, gli arbitri in attività, quelli benemeriti, i Giudici ed i Commissari;
 - d) Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale secondo le qualifiche previste in sede di Regolamento Organico.
3. I tesserati societari sono tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico, entrano a far parte della FPICB al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, versando la quota di tesseramento per il tramite della Società sportiva medesima.
 - a) Dirigenti
 - b) Atleti
 - c) Tecnici
 - d) Assistenti tecnici
 - e) Accompagnatori
 - f) Medici
 - g) Professionisti sanitari
 - h) Volontari
4. Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento degli atleti con disabilità fisica presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CIP.

Art. 12 Tesserati Onorari e Sostenitori

1. I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore del Calcio Balilla e di altre attività ad esso ricondotte. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.
2. È facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

3. Sono tesserati sostenitori tutti coloro che versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale. L'ammissione del sostenitore avviene con delibera del Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

Art. 13 Doveri dei Tesserati

1. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, della Federazione Internazionale cui aderisce la FPICB e della stessa Federazione.
2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice Paralimpico di comportamento sportivo del CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FPICB. I tesserati, altresì, hanno l'obbligo di osservare e rispettare i principi e le disposizioni dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere, degli abusi e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs 198/2006, adottati dalla FPICB, nonché i relativi codici di condotta adottati dagli affiliati a cui aderiscono.
3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.
4. I tesserati con la qualifica di tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FPICB, sia a livello centrale che periferico.
5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetti risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero della Federazione Internazionale di riferimento. Il Regolamento di Giustizia Disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

Art. 14 Diritti dei Tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;
 - b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti;
 - c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.
2. La FPICB tutela le posizioni delle atlete madri in attività, garantendo, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento nonché del merito sportivo acquisito, per tutto il periodo della maternità, ed in particolare dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica.

Art. 15 Tesseramento – Durata e Cessazione

1. Il tesseramento ha validità di 1 (uno) anno e coincide con l'anno solare.
2. Con il tesseramento l'atleta contrae con la società od associazione sportiva un vincolo della durata di un anno coincidente con l'anno solare o, comunque, con il minor periodo che intercorre tra la data di tesseramento e fino al termine dell'anno solare.
3. Non è consentito tesserarsi alla FPICB per più di un affiliato, anche se con qualifiche diverse.
4. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:
 - a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9;
 - b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia.
5. Il soggetto radiato, ferma la sua ineleggibilità a qualunque carica federale, può praticare attività sportive e, quindi, essere tesserato presso Enti diversi da quelle nel cui ambito è stata comminata la radiazione. Per i soggetti nei cui confronti la radiazione sia stata comminata per

atti di violenza e/o molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi sportivi diversi da quello nel quale è stata comminata la radiazione. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione, deve essere comunicato al CIP che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le entità sportive, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri enti sportivi.

6. I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico, salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di norme di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.
7. La FPICB favorisce l'assenza di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, in conformità con le disposizioni di cui ai d.lgs 36/2021 e 39/21 e successive modificazioni e integrazioni, e tutela il diritto degli affiliati al riconoscimento e alla valorizzazione dell'attività di formazione tecnica svolta a beneficio degli atleti.

Art. 16 Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FPICB sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia Federale.
2. Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni pecuniarie.
3. Agli affiliati e ai tesserati sono garantiti i mezzi di impugnativa e difesa espressamente previsti dal regolamento di Giustizia Federale.
4. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine la segreteria federale emetterà apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Titolo III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 17 Organi Federali

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Territoriali e Organi di Giustizia.
2. **Organi Centrali:**
 - l'Assemblea Nazionale;
 - il Presidente della Federazione;
 - il Consiglio Federale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Segretario Generale.
3. **Organi Territoriali:**
 - i Delegati Regionali.
4. **Organi di Giustizia:**
 - il Giudice Sportivo Nazionale;
 - la Corte Sportiva d'Appello (se attivata);
 - il Tribunale Federale;
 - la Corte Federale d'Appello.
5. **Altri Organi Centrali:**
 - la Procura Federale;
 - la Commissione Federale di Garanzia (se istituita).
6. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, Gli Organi di giustizia agiscono in piena autonomia e sono indipendenti da ogni altro Organo centrale o periferico. Le funzioni esclusive degli Organi centrali e periferici non sono delegabili.

Art. 18 L'assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Generale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto, ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.
2. In Assemblea hanno diritto di voto:
 - a) i rappresentanti dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia civili o militari e del corpo dei vigili del fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, i rappresentanti delle società o associazioni sportive affiliate che risultano iscritte nell'apposita sezione del nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs 39/2021 e successive modifiche e integrazioni, che, abbiano maturato, al momento della convocazione dell'Assemblea un'anzianità di affiliazione di 12 mesi, ed a condizione che nel predetto periodo di affiliazione abbiano svolto effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla FPICB;
 - b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna associazione sportiva avente i requisiti di cui al punto a;
 - c) i rappresentanti dei tecnici eletti uno in ognuna delle associazioni aventi i requisiti di cui al punto a;
 - d) il Presidente di società non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea nazionale in qualità di rappresentanti degli Atleti o dei Tecnici.
3. I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto di voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale entro il termine di 45 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea nazionale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio paralimpico successivo alla celebrazione dell'Assemblea. sono fatti salvi gli eventuali cambiamenti dei nominativi dei tecnici e degli atleti, da comunicare alla Segreteria Generale, per iscritto, entro e non oltre il termine di giorni 15 antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, a pena di non partecipazione all'Assemblea.
4. L' Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.
5. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi paralimpici estivi, per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del presidente del Collegio dei revisori dei Conti. L'Assemblea ordinaria elettiva provvede inoltre a nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari, approvare i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati, nonché deliberare sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno. È indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione agli Organi di Giustizia Federale da parte di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte della Procura federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità di specificate nell'avviso di convocazione.
6. L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria:

- per eleggere, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero i singoli membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto, ovvero la metà più uno dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria;
- nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale, o in ipotesi di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo. In tali ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio stesso da parte delle società e associazioni sportive aventi diritto a voto;
- qualora sia necessario approvare modifiche allo Statuto della Federazione deliberate dal Consiglio Federale, ovvero occorra deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione;
- qualora ricorrano gravi e particolari motivi, e il Presidente Federale lo reputi opportuno.

In tutti i casi elencati al comma precedente, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi della condizione ivi prevista. È competente alla convocazione dell'Assemblea straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie.

7. In ogni caso di Assemblea elettiva l'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli aventi diritto almeno 40 giorni prima dello svolgimento.

Art. 19 Partecipazione alle Assemblee Nazionali e Diritto di Voto

1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.
2. I rappresentanti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I rappresentanti dei tecnici eleggono il Presidente Federale, un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. I rappresentanti degli atleti eleggono il Presidente Federale, due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere la piena capacità di agire ed essere regolarmente tesserati alla Federazione.
6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in Assemblea, ovvero al rappresentante di altro affiliato con diritto a voto anche se non avente sede nella stessa regione o, in caso di impedimento del rappresentante medesimo, ad un membro del consiglio direttivo che lo sostituisce. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:
 - 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società votanti;
 - 2 deleghe se partecipano fino a 200 associazioni o società votanti;
 - 3 deleghe se partecipano fino a 500 associazioni o società votanti;
 - 4 deleghe se partecipano fino a 1000 associazioni o società votanti;

- 5 deleghe se partecipano oltre 1000 associazioni o società votanti.
7. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.
 8. I rappresentanti atleti e tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e, pertanto, non possono ricevere e né rilasciare deleghe.
 9. All'Assemblea Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcuno, né direttamente e né per delega, il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i rappresentanti degli organi territoriali, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti dell'ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia, i candidati alle cariche elettive, i tesserati onorari e sostenitori, nonché coloro che, per ragioni di opportunità, siano stati invitati dal Presidente Federale.
 10. All'Assemblea non possono partecipare coloro che siano destinatari di provvedimenti disciplinari di entità superiore all'ammonizione ed in corso di esecuzione al momento dell'Assemblea, e coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
 11. L'Assemblea Nazionale, ordinaria o straordinaria elettiva, o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie, può svolgersi da remoto mediante sistemi audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a voto, e, in particolare, a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche mediante il proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al verbalizzante di cogliere adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione il luogo nel quale, eventualmente, possono affluire gli intervenuti per il collegamento audio/video, ovvero indicare la piattaforma da remoto utilizzabile per il collegamento a cura della FPICB, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trovano presenti il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante. Nelle Assemblee svolte da remoto non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del Presidente, ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

Art. 20 Validità dell'Assemblea e Modalità di Deliberazione

1. Le Assemblee Nazionali straordinarie, per modifiche statutarie, quindi ad accezione di quelle indette per lo scioglimento della FPICB che trova disciplina nell'art 23 del presente Statuto, e degli altri casi tassativamente previsti dal presente Statuto e dalla legge, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno due ore dalla prima, con la presenza, diretta o per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto la voto.
2. Per le sole Assemblee Nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto a voto, anche per delega.
3. Nelle assemblee nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte del Presidente, l'assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo nel caso di proposta di scioglimento della FPICB, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati.
5. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente dell'Assemblea, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
6. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.
7. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione d'intesa con il CIP e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al regolamento Organico.
8. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste dal regolamento Organico, che garantiscano la segretezza, la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

Art. 21 Verifica Poteri

1. La verifica poteri, ovvero il diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita Commissione il cui Presidente, nei casi di Assemblea elettiva, è nominato dalla Federazione d'intesa con il CIP ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare competenza.
2. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione verifica poteri e dell'ufficio di Presidenza non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Art. 22 Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1\3 degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente comma ed il Presidente della Federazione convoca, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione è la metà più uno degli aventi diritto a voto.
4. Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessario in ogni caso il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.
5. Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.
6. Il Consiglio Federale può richiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile e oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea Federale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

Art. 23 Proposta di Scioglimento della Federazione

1. La proposta di scioglimento della Federazione può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della Federazione è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FPICB con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.
5. In caso di scioglimento della Federazione, all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 662\1996.

Art. 24 Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo alle attività svolte ed ai risultati conseguiti.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, e sovrintende l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. In particolare è compito del Presidente:
 - a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno;
 - b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
 - c) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
 - d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
 - e) adottare, in caso di necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
 - f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza dell'intero Consiglio Federale, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione, e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, che resterà in *prorogatio* limitatamente agli atti conservativi, indifferibili o di ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.
8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia. Il provvedimento non trova applicazione in caso di violazione delle norme antidoping. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento.
9. Il Presidente Federale è eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti accreditati, comprese le schede bianche e con esclusione dei voti nulli. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
10. Il Presidente della FPICB dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio paralimpico estivo, ed è rieleggibile.
11. Qualora il Presidente uscente abbia già svolto 3 (tre) mandati, ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 43/2017, dovrà essere eletto con un numero di voti pari ad almeno i due terzi del totale dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche e con esclusione dei voti nulli.
12. In ipotesi di pluricandidature, tra cui il Presidente uscente per il mandato successivo al terzo consecutivo, quest'ultimo può essere eletto secondo quanto stabilito dal precedente comma 11, e in caso di mancata elezione non è più candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato. In tale ipotesi non si procede a ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri dell'organo direttivo. Sempre nella medesima ipotesi, il Presidente e l'organo direttivo uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno, nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni ed un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. Il commissariamento, in ogni caso, non interrompe la consecutività dei mandati.
13. Il termine di 4 anni di durata del mandato del Presidente Federale non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei giochi paralimpici estivi.
14. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato al Presidente neo-eletto.

Art. 25 Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da 6 Consiglieri, di cui 2 eletti in rappresentanza degli Atleti, uno per genere se possibile in base alle candidature, e 1 eletto in rappresentanza dei Tecnici. Del Consiglio Federale fanno parte i rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi dell'ITSF, cui aderisce la FPICB.
2. Se possibile in base alle candidature, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad $\frac{1}{3}$ del totale dei componenti il Consiglio stesso. Nei casi di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore. Qualora occorra garantire la riserva di genere, saranno esclusi gli ultimi candidati eletti, secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.
3. È in ogni caso garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei componenti il Consiglio Federale.

4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FPICB o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
5. Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio paralimpico estivo. I componenti vengono eletti a maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati e sono rieleggibili. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.
6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 26 Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente lo ritiene opportuno;
 - b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti;
2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono sempre essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca come particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale almeno 3 volte all'anno. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare al Consiglio Federale contenenti la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, debbono essere spedite almeno 10 giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata o e-mail. In caso di urgenza il termine di 10 giorni può essere ridotto a metà. Le medesime modalità si osservano anche quando il Consiglio Federale è convocato su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.
5. Poiché siano valide le riunioni del Consiglio federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica tra cui il Presidente Federale o, in caso di assenza di quest'ultimo, il vice Presidente.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Federale è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.
7. In seno al Consiglio Federale il voto non è delegabile.
8. È compito del Segretario Generale redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Federale, sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza o audio\video conferenza, o altri mezzi idonei, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente, o chi ne fa le veci, e il Segretario Generale, al fine della sottoscrizione del verbale.

Art. 27 Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione della Federazione.
2. Esso predisporre i programmi in conformità ai principi informativi e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
3. In particolare:
 - a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei Conti, per la

- debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione;
- d) predispone quanto necessario a garantire la completa ed integrale attuazione delle norme sportive antidoping e degli Organismi Internazionali competenti;
 - e) approva il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione, e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;
 - f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
 - h) ratifica i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza dal Presidente, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
 - i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
 - j) esprime parere in merito alla nomina del Segretario Generale;-
 - k) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione, ed approva, inoltre, su delega del CIP, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi, che rispettino i requisiti di cui al precedente art. 5, comma 2;
 - l) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione e incorporazione degli affiliati, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
 - m) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
 - n) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
 - o) compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo nelle ipotesi in cui la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria pervenga da parte di 1/3 degli aventi diritto a voto, ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - p) nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, ad eccezione del Presidente nei casi di Assemblea elettiva, scegliendo in primo luogo tra i componenti degli Organi di Giustizia, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
 - q) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Nazionale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
 - r) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
 - s) stabilisce eventuali indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi Direttivi Nazionali investiti di particolari cariche, la cui entità sarà determinata osservando i criteri ed i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalla normativa vigente;
 - t) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
 - u) approva il calendario nazionale e la partecipazione della squadra nazionale agli eventi internazionali in programma;
 - v) autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo attestato;
 - w) istituisce Albi federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
 - x) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;

y) nomina, su proposta del Presidente Federale, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva d'Appello (se istituita), nonché i componenti degli Organi di Giustizia Federale, dell'ufficio del Procuratore Federale ed i componenti della Commissione Federale di Garanzia (se costituita), secondo i requisiti all'uopo previsti.

4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.

Art. 28 Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade per:

a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia stato possibile procedere all'integrazione del Consiglio ai sensi dell'art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;

b) dimissioni contemporanee, e per tali si considerano quelle presentate in un arco temporale di 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali; in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale resterà in prorogatio per la cura dell'ordinaria amministrazione, nonché per il compimento di atti conservativi o indifferibili fino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da convocarsi nei termini sub a);

c) dimissioni del Presidente;

d) impedimento definitivo del Presidente. In tal caso, il Vice Presidente resta in *prorogatio*, e la competenza è limitata al solo compimento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, e per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento;

e) mancata approvazione del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale da parte della Giunta Nazionale del CIP, o in caso di parere negativo al bilancio consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e successiva mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 18 comma 6 lett. b) del presente Statuto.

2. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 29 Integrazioni del Consiglio Federale

1. In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, entro la prima riunione di Consiglio Federale successiva al verificarsi della causa che ha determinato la vacanza, si procede, tenendo conto della rappresentanza di genere ai sensi dell'art. 25, co. 2, del presente Statuto, all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo, e risulti compromessa la sua funzionalità o non sia garantita la rappresentanza di atleti e tecnici, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per le necessarie integrazioni.

2. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'elezione dei Consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima e, comunque, entro il termine di un anno.

3. Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi Federali, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la

celebrazione dei Giochi paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva al termine del successivo quadriennio paralimpico.

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile della FPICB ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da 2 membri effettivi e due supplenti nominati dal CIP.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio paralimpico estivo, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni del Consiglio Federale della Federazione,
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al registro dei Revisori legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
5. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito registro.
6. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 31 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FPICB;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) esprimere parere al Bilancio preventivo e redigere relazione al Bilancio consuntivo, nonché alle proposte di variazione del Bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. I Revisori dei Conti effettivi possono, di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della FPICB, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32 Cessazione dalla Carica e Sostituzioni

1. In caso di cessazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
2. In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente del Collegio, si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria per la sua rielezione entro 90 giorni.
3. Qualora, invece, prima della scadenza dei 90 giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

Art. 33 Il Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale e previa consultazione con il CIP.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi centrali della Federazione e, oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto:
 - a) esercita le funzioni che derivano dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego, nonché quanto ad esso assegnato dal regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) prende parte, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Federali, del Consiglio Federale, e ne cura la redazione dei verbali; c) ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla FPICB; d) coordina e dirige la Segreteria Generale, nonché l'ufficio amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione della FPICB; e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale; f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio federale; g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi, con il necessario coordinamento.

Art. 34 Il Delegato Regionale

1. Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali sul territorio, nomina un Delegato Regionale.
2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico cessa, in ogni caso, alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
4. Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla Federazione per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
5. Il Delegato Regionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

TITOLO IV GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 35 Principi Informatori della Giustizia Federale

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di Giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CIP e recepite dal regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio federale ed approvato dalla Giunta nazionale del CIP, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti;
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo. I Giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del Giudice è motivata e pubblica.
4. Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportano violazione dei principi di cui al Titolo IV del presente Statuto non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
5. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

6. La Federazione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di Giustizia, trasmette al CIP tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia, secondo le modalità e per le finalità individuate dalla Giunta Nazionale del CIP.

Art. 36 Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva d'Appello;
 - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva d'Appello sono Organi di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello sono Organi di Giustizia Federale.
3. Gli Organi di Giustizia sono nominati dal Consiglio Federale secondo i principi informativi e il Codice di Giustizia del CIP, cui integralmente si rimanda.
4. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta, altresì, l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'ufficio di Procura Federale rende la dichiarazione di cui al precedente comma.
6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio di Procura Federale presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport Paralimpico, nonché con la carica di componente degli Organi di Giustizia o di Procuratore Federale presso più di altre due Federazioni Sportive Paralimpiche o Discipline Sportive Paralimpiche. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di Procuratore Federale, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di Organo di Giustizia Federale.
7. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio di Procura Federale è, in ogni caso, incompatibile con la qualità di tesserato, in ruoli diversi da quelli della giustizia, con la qualità di titolare di cariche sociali, di incarichi dirigenziali, di responsabilità tecnico-sportive, di rapporti di lavoro subordinato con l'IPC, il CIP, il CONI, l'ITSF e la Federazione medesima, con associazioni o società sportive sottoposte alla giurisdizione sportiva di quest'ultima.
8. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche.
9. La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP al raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 4.
10. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo. Sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a

procedimenti in corso o a quelli nei quali sono chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

11. Le disposizioni che precedono si estendono, in quanto compatibili, all'Ufficio di Procura Federale.
12. Al fine di conseguire risparmi di gestione la FPICB, d'intesa con due o più FSP-DSP, può costituire Organi di Giustizia e procure Federali comuni. Su decisione del Consiglio Federale, la FPICB può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale d'Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d'Appello.

Art. 37 Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. Dura in carica quattro anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Giudici Sportivi in ragione delle esigenze della disciplina sportiva praticata. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale stabilisce i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei tavoli da gioco e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
5. Il Giudice Sportivo è competente per i campionati e le competizioni in ambito Nazionale.
6. Il Giudice Sportivo giudica in composizione monocratica, ed avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello o all'Organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d'Appello.

Art.38 La Corte Sportiva d'Appello

1. I componenti della Corte Sportiva d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. I componenti della Corte Sportiva d'Appello durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei componenti della Corte Sportiva d'Appello, comunque non inferiore a sei indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
4. La Corte Sportiva d'Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.
5. La Corte Sportiva d'Appello è attivata con delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni della Corte Sportiva d'Appello possono essere stabilmente esercitate dal Tribunale Federale.
6. Se attivata, la Corte Sportiva d'Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 39 Il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello

1. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello sono nominati dal consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'appello durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, comunque non inferiore a tre e non superiore a 5, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato e né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.
5. La Corte Federale d'Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti avverso le decisioni del Tribunale Federale, ed è competente in ordine alle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale.

Art. 40 La Procura Federale

1. Presso la FPICB è costituito l'ufficio di Procura Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della FPICB tranne che per i fatti la cui repressione sia riservata all'ufficio di procura antidoping.
2. L'ufficio di Procura Federale si compone del Procuratore Federale e da un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore Federale ed il Sostituto procuratore sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello statuto del CIP.
4. Il Procuratore Federale ed il Sostituto Procuratore Federale durano in carica per un mandato di quattro anni, e non può essere rinnovato per più di due volte.
5. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e di Sostituto procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26 comma 2 del Codice di Giustizia del CIP, o in quella degli alti ufficiali delle forze dell'ordine o dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
6. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo gradi ed in quelli d'impugnazione.
7. Il Procuratore Federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolge le sue funzioni, né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli e non equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 41 Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale presso la Federazione. se attivata, essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari a due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati,

anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi le giurisdizioni superiori.

2. La commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.
3. Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza dalla carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP.
4. Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza dalla carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'ufficio di procura Federale, conformemente allo Statuto e al Codice di giustizia del CIP.
5. Adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dell'ufficio della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazioni dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza di incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del codice di giustizia del CIP, nel caso di negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.
6. Formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva.
7. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

Art. 42 Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Con l'amnistia cessano anche le sanzioni accessorie.
2. Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio Federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni rispetto alle quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

Art. 43 Indulto

1. L'indulto è un provvedimento generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione comminata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
2. Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questi non stabilisca una diversa data.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

Art. 44 Vincolo di Giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FPICB hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli ulteriori soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli Affiliati, i Tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti della Federazione accettano la Giustizia Sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia per la risoluzione delle controversie, di qualsiasi natura, connessa all'attività espletata nell'ambito della Federazione, nei limiti consentiti dalla legge.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 45 Norma di Rinvio sulla Giustizia Sportiva

1. Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina dei Giudici Sportivi e Federali, sulle competenze degli stessi nonché sulla disciplina del procedimento sportivo, si rinvia al Codice di Giustizia del CIP ed al Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 46 Collegio Arbitrale

1. Gli Affiliati, gli associati ed i Tesserati della FPICB, con riguardo esclusivamente a controversie su rapporti meramente patrimoniali originate dalla loro attività sportiva od associativa, e per quelle di cui all'art. 806 c.p.c. per quanto non espressamente previsto, e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, possono devolvere la decisione ad un collegio arbitrale nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. La composizione del collegio arbitrale e le modalità di nomina sono demandate al regolamento Organico.
3. Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia, ed il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dall'insediamento del collegio, e depositato entro 15 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Federale che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 47 Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui all'art. 13 dello Statuto del CIP. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CIP.

TITOLO V

REQUISITI E MODALITA' DI ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 48 Requisiti di Eleggibilità

1. Tutti i candidati alle cariche federali centrali, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana;

- c) piena capacità di agire;
 - d) essere tesserati con la FPICB, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri degli Organi di Giustizia, sia sportiva che federale;
 - e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia Federali, del CIP, del CONI, delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di altri Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - g) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, co. 5, dello Statuto del CIP;
 - h) sono, altresì, ineleggibili a qualsiasi carica e non possono rivestire incarichi all'interno dell'ordinamento federale coloro che hanno ricevuto un provvedimento definitivo di radiazione.
2. Sono ineleggibili tutti i tesserati che abbiano come fonte primaria o anche solo prevalente di reddito un'attività commerciale o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione della Federazione; ovvero che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, contro il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti, contro le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche, le Discipline Associate Paralimpiche.
 - 3.—Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Presidente Federale oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g., devono essere in regola con il tesseramento alla FPICB.
 - 4.—Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Federale, oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g, devono essere in regola con il tesseramento alla FPICB.
 5. Per coloro che intendano presentare la propria candidatura in quota atleti e tecnici, oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g, è richiesto di essere tesserato alla FPICB ed in attività, o essere stato tesserato per almeno 2 anni nell'ultimo decennio. Per i tecnici è richiesta, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo federale. Per gli atleti è richiesto, inoltre, che nel periodo di tesseramento abbiano partecipato ad attività sportiva di livello, almeno, nazionale.
 6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 49 Candidature alle Cariche Federali e Termini di presentazione

1. Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendano candidarsi alle cariche federali, devono far pervenire domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente.
2. A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente Federale- Consigliere Federale- Consigliere Federale Atleta- Consigliere Federale Tecnico – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte del medesimo soggetto per più di una carica federale. La domanda deve essere corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto, e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 20 giorni antecedenti la data di celebrazione della competente Assemblea.
3. Le candidature sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Federazione con link diretto dalla home page almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature è ammessa impugnazione agli Organi di Giustizia Federale da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura

Federale. A pena di inammissibilità l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità indicate nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

Art. 50 Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi Centrali della FPICB è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della FPICB, nonché con qualsiasi altra carica elettiva in organismi riconosciuti dal CIP e dal CONI.
2. La carica di Presidente Federale e di Delegato Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica della FPICB, elettiva o di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della FPICB, nonché con qualsiasi altra carica societaria.
4. La qualifica di Ufficiale di gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva o di nomina.
5. La qualifica di tecnico federale, di medico federale e di classificatore è incompatibile con lo status di atleta. La qualifica di Medico Federale e di classificatore è incompatibile con lo status di Atleta.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In difetto di opzione si avrà l'immediata ed automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO VI

STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 51 Patrimonio e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio della FPICB è costituito da: a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; c) patrimonio netto; d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni della FPICB devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La gestione finanziaria della FPICB avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.
4. La gestione amministrativa della FPICB spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 52 Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario e la gestione amministrativa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Tutte le entrate e tutte le uscite della FPICB devono essere inserite in un unico bilancio, redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FPICB.
3. La gestione della FPICB spetta al Consiglio Federale e si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Federale stesso e, corredato dai relativi allegati, trasmesso al CIP per l'approvazione.
4. Il bilancio di previsione (budget) e quello di esercizio (schemi e relazioni illustrative), redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, sono approvati dal Consiglio Federale e successivamente dalla Giunta Nazionale del CIP, entro i termini all'uopo stabiliti, ed entro 15 giorni da tale ultima approvazione, unitamente alle relazioni, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca delle società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del CIP, e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione in apposita sezione prontamente rintracciabile.
5. È obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da questa partecipate ad opera di una primaria società di revisione a partire dall'esercizio 2016.

TITOLO VII

NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

Art. 53 Regolamenti

1. Le norme d'attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico-sportiva sono stabilite dai Regolamenti Federali.
2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale e, ove previsto, sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.
3. La FPICB, in forza e nel rispetto delle leggi vigenti, regola la tutela sanitaria dei tesserati.

Art. 54 Entrata In Vigore Dello Statuto

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

Art. 55 Disposizione Finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia, anche ai fini dell'interpretazione, alle norme del codice civile ed alle sue disposizioni di attuazione, ai principi informativi, alle norme ed alle direttive del CIP, ai decreti legislativi 36 e 39 del 2021 ed al d.lgs. 43/2017 e loro successive modifiche e integrazioni.